

## QUESTIONI APERTE

---

### Sequestro probatorio

#### La decisione

**Sequestro probatorio - Richiesta di dissequestro - Ordinanza di rigetto del giudice dell'udienza preliminare - Impugnabilità - Esclusione.** (C.p.p., artt. 127, 263, 322-bis).

*Il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall'interessato.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 27 luglio 2023 (ud. 19 gennaio 2023), CASSANO *Presidente* - ACETO, *Relatore* - P.G., (Parz. diff.) - L.A. *ricorrente*

### Sulla dubbia giustiziabilità del diniego di dissequestro deciso in udienza preliminare

La questione affrontata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione verte sulla controversa impugnabilità del provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare respinga l'istanza di dissequestro avanzata dall'interessato. In parziale dissenso dalla soluzione della Corte, la quale ha escluso l'assoggettabilità di tale tipo di provvedimento ad alcun rimedio, il commento sviluppa alcune riflessioni critiche al proposito. In particolare, è ben vero che, con il principio di tassatività delle impugnazioni, il codice pone uno sbarramento pressoché invalicabile all'impiego dell'analogia. Tuttavia, un appropriato richiamo ai principi costituzionali e convenzionali che reggono la materia autorizza a dubitare che la questione possa essere risolta nei termini fatti propri dalle Sezioni Unite. Al contrario, una compiuta armonizzazione del sistema dei rimedi in tema di sequestro con i valori predetti - non del tutto assicurata dalle norme vigenti - avrebbe dovuto suggerire alla Cassazione di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine alla omessa tutela, lamentata, nello specifico, in fase di udienza preliminare.

*On the controversial contestability of the refusal to release from seizure decided in the preliminary hearing*

*The question addressed by the Joint Sections of the Court of cassation concerns the controversial appealability of the provision with which the judge of the preliminary hearing rejects the request for release from seizure advanced by the interested party. In partial dissent from the solution of the Court, which denied the amenability to any remedy of this type of measure, the commentary develops some critical reflections on the matter. In particular, it is true that, with the principle of mandatory appeals, the code places an almost insurmountable barrier to the use of analogy. However, an appropriate reference to the constitutional and conventional principles that govern the matter authorizes us to doubt that the question can be resolved in the terms adopted by the United Sections. On the contrary, a complete harmonization of the system of remedies for the refusal of release from seizure with the aforesaid values - at present, not fully ensured by the regulations in force - should have prompted the Cassation to raise a question of constitutional legitimacy regarding the omitted protection, complained of in the of preliminary hearing.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. La questione sottoposta alle Sezioni Unite. - 3. La soluzione adottata. - 4. Qualche osservazione critica a margine.

1. *Premessa.* È, quello dei sequestri, un istituto che catalizza problematiche tanto note, quanto risalenti: incoerenze del tessuto normativo di riferimento, frammentarietà giurisprudenziale, opacità funzionale.

Quanto al primo aspetto, se va riconosciuto al codificatore del 1988 l'intento di superare la previgente, scarna disciplina del 1930<sup>1</sup>, con il suo portato di indeterminatezza<sup>2</sup>, a favore di un più compiuto assetto, ora articolato nella tradizionale figura di sequestro a vocazione probatoria, collocata nel libro delle prove (artt. 253 ss. c.p.p.) e opportunamente tenuta distinta dalle “nuove”, autonome tipologie strettamente cautelari, disciplinate nel pertinente libro quarto (artt. 316 ss. c.p.p.), è indubbio che l'obiettivo sia stato solo in parte raggiunto<sup>3</sup>. Ne è riscontro, tra gli altri, proprio il nodo affrontato dalle Sezioni Unite nella decisione in esame: nodo relativo, in estrema sintesi, al regime d'impugnabilità dei provvedimenti in tema di dissequestro.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare come, in materia di rimedi, il codice provveda con una disciplina diversificata, a seconda che oggetto della doglianza sia il provvedimento ablatorio ovvero l'epilogo dell'incidente restitutorio<sup>4</sup>. E invero, mentre per ciò che concerne il primo profilo il sistema dettato dal codice converge, per tutte le figure di sequestro, nel riesame, sul distinto versante della restituzione il panorama dei rimedi si configura meno lineare e non privo di zone d'ombra. Chi, in particolare, si prefiggesse una ricognizione dei relativi istituti registrerebbe anzitutto un *regimen* differenziato per tipologia di sequestro. E ancora, circoscritta l'attenzione a quello che qui interessa, constaterrebbe ben presto che la norma cardine al proposito – l'art. 263 c.p.p., rubricato “Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate” – offre risposte solo parziali, non egualmente esaustive per ogni fase in cui il provvedimento sia suscettibile di essere adottato. E infatti, la norma menzionata,

---

<sup>1</sup> Il disegno emerge nitidamente dalla *Relazione al progetto preliminare del nuovo codice*, in CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 770.

<sup>2</sup> Per una ricostruzione della materia, letta a cavaliere dei due codici, si rinvia a MELCHIONDA, voce *Sequestro per il procedimento penale*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, 148 e a MONTONE, voce *Sequestro penale*, in *Dig. Pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, 253. Per una recente retrospettiva sulla disciplina del 1930 e sulla sua parabola, BELFIORE, *Il sequestro preventivo*, Torino, 2019, 1.

<sup>3</sup> Nel senso anzi che, «malgrado le innovazioni ed il “riordino” della materia a seguito del codice di rito del 1988 [...] il sequestro resta uno degli istituti più tormentati» si esprime MONTAGNA, voce *Sequestri*, in *Dig. Pen.*, Agg. III, t. II, Torino, 2005, 1544.

<sup>4</sup> Per una sintesi organica, per tutti, BELLANTONI, *Sequestro probatorio e processo penale*, Piacenza, 2005, 513 ss. e 528 ss.

inequivoca nell'attribuire la competenza funzionale sulla restituzione, rispettivamente, al pubblico ministero in costanza di indagini preliminari, al giudice competente durante il processo di cognizione e al giudice dell'esecuzione, una volta sopravvenuta l'irrevocabilità della sentenza, risulta assai più laconica sullo specifico versante dei relativi rimedi. Ne è riscontro il suo quinto comma, il quale provvede solamente per la fase preprocessuale, introducendo uno strumento impugnativo *ad hoc*<sup>5</sup>, costituito dall'opposizione al provvedimento del pubblico ministero in tema di restituzioni, sulla quale è chiamato a decidere il giudice, ai sensi dell'art. 127 c.p.p. Resta invece tutta da ricostruire l'agibilità, nell'*an* e nel *quomodo*, di rimedi avverso il *decisum* del giudice, pronunciatosi in tema di dissequestro nella fase processuale di competenza. Qui, invero, il quadro normativo è avaro di indicazioni, seppure in misura difforme a seconda della natura del provvedimento ablatorio contestato. Mentre, infatti, in ambito cautelare soccorre, seppur limitatamente alla fattispecie preventiva<sup>6</sup>, l'art. 322-*bis* c.p.p., con il quale si è introdotto un appello residuale, concepito sulla falsariga di quello di cui all'art. 310 c.p.p., più arduo è rinvenire un appiglio simmetrico, in ambito di sequestro probatorio. Sul punto, il silenzio del codice - rotto solo dal principio generale di tassatività delle impugnazioni - lascia all'interprete modesti spazi di manovra alternativi<sup>7</sup>. Non sorprende, pertanto, il manifestarsi, nel tempo, di una giurisprudenza

---

5. Sulla natura d'impugnazione del rimedio *de quo*, per tutti, BELLANTONI, *Sequestro probatorio*, cit., 530.

6. Costatazione condivisa tanto in dottrina (CONFALONIERI, *I controlli sulle misure cautelari*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, vol. II, Torino, 1998, 897; D'ONOFRIO, *Il sequestro conservativo penale*, Padova, 1997, 143 s.; FURGIUELE, *L'appello cautelare*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. II, t. 2, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 547; GARAVELLI, sub art. 318 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Illuminati-Giuliani, Padova, 2020, 1530; SPANGHER, *Le impugnazioni*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di Bargi-Cisterna, vol. I, Torino, 2011, 565), pur non senza accenti critici (GIARDA, *Stavolta l'erba del vicino è davvero più verde*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1088; MONTAGNA, *Sequestro conservativo e controlli: la tutela della parte civile*, in *Giur. it.*, 1997, II, 123), quanto in giurisprudenza (Cass., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 8176, Rv. 246204). La questione dell'asimmetria in parola è stata oggetto, peraltro, di vaglio di legittimità costituzionale dalla parte del Giudice delle leggi, il quale si è espresso in termini di manifesta infondatezza, sul rilievo della diversa natura degli interessi sottesi alle due cautele reali: pubblicistici, nel sequestro preventivo, patrimoniali e civilistici, in quello conservativo (in termini del tutto identici, Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 424, in *Cass. Pen.*, 1999, 1094 e Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 426, in *Giur. cost.*, 1998, 3652).

7. Merita ricordare come i rilievi d'illegittimità costituzionale dell'art. 263, co. 5 c.p.p., sollevati, con specifico riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la disposizione in parola non prevede analogo rimedio dopo la chiusura delle indagini preliminari e sino alla irrevocabilità della decisione non

ondivaga, a superamento della quale sono state chiamate a intervenire le Sezioni Unite, con la pronuncia in epigrafe.

2. *La questione sottoposta alle Sezioni Unite.* Non a caso, l'antefatto processuale alla rimessione al Supremo Collegio, in composizione allargata, muove dall'istanza di revoca di un provvedimento di sequestro probatorio, avanzata e respinta in fase di udienza preliminare. Ne seguiva appello dell'interessato ex art. 322-*bis* c.p.p., dinanzi al tribunale, il quale convertiva il gravame in ricorso per cassazione. Non sfuggano i tratti qualificanti della fattispecie dedotta, costitutivi di altrettanti fattori eziologici di quel contrasto giurisprudenziale che giustificherà l'interpello delle Sezioni Unite. Si allude, anzitutto, all'assenza di qualsivoglia indice normativo per ciò che concerne possibili rimedi avverso il diniego di dissequestro, formalizzato dal giudice dell'udienza preliminare. In seconda battuta, ammesso di superare la lacuna nel senso della giustiziabilità di siffatto provvedimento, si tratterà di individuarne il rimedio pertinente.

Ora, la duplicità di piani testé rappresentata è alla base di una simmetrica contrapposizione giurisprudenziale: da un lato, attinente all'*an*, dall'altro, al *quomodo*. Va detto ancora che nel perimetro dell'udienza preliminare l'assenza di qualsivoglia previsione normativa al riguardo è fonte di ulteriore complessità. Se è vero, infatti, che il silenzio del codice sul punto è immanente a tutto l'arco del processo di cognizione, è facile constatare come la sua portata interdittiva non coincida nelle distinte fasi dell'udienza preliminare e del giudizio. E invero, mentre in dibattito soccorre, ai fini che qui interessano, il principio generale di cui all'art. 586 c.p.p., a tenore del quale ogni ordinanza emessa in detta fase è impugnabile con la sentenza che la definisce<sup>8</sup>, la disciplina dell'udienza preliminare non conosce un disposto analogo.

Ed è in questo ordito che si articola il percorso ricostruttivo della Sezione remittente, le cui tappe essenziali scandiscono le questioni poc'anzi richiamate, a loro volta crocevia di contrasti giurisprudenziali, inquadrati nel loro evolversi nel tempo.

---

abbiano sortito alcun esito, approdando il Giudice delle leggi a dispositivi di mera inammissibilità: cfr. Corte cost., 26 giugno 2002, n. 286, in *Giur. cost.*, 2002, 2084 e Corte cost., 14 dicembre 2001, n. 409, in *Cass. Pen.*, 2002, 1366.

8. Con l'avvertenza che la clausola in parola assicura tutela solo all'istante che rivesta la posizione di parte, rimanendovi invece escluso l'eventuale terzo interessato, evidentemente sprovvisto della potestà d'impugnare.

Sotto un primo profilo, viene in rilievo la stessa impugnabilità di un *decisum* quale quello in esame: a questo proposito, la terza Sezione rammenta come non siano mancate posizioni, di matrice oramai risalente, ostili a riconoscere, in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, rimedio alcuno avverso il diniego di dissequestro pronunciato dal giudice dell'udienza preliminare<sup>9</sup>. Si tratta, tuttavia, di un orientamento oramai largamente sopravanzato da un opposto indirizzo, convergente nel ritenere assoggettabile a sindacato giurisdizionale il provvedimento in discorso, ma diviso circa il tipo di rimedio esperibile: secondo un primo filone, quello del ricorso per cassazione<sup>10</sup>; secondo un altro, quello dell'appello, a' termini dell'art. 322-*bis* c.p.p.<sup>11</sup>.

Più precisamente, escluso da entrambi i versanti alcun effetto preclusivo riconducibile alla tassatività delle impugnazioni, a suffragio della tesi della ricorribilità si è rimarcata anzitutto l'esigenza di assicurare, in udienza preliminare, *standard* di contraddittorio analoghi a quelli assicurati, in sede di indagini preliminari, dal congegno dell'opposizione *ex art. 263, co. 5 c.p.p.* In particolare, posto che l'eventuale diniego di dissequestro, formulato in udienza preliminare, epiloga da spazi di contraddittorio del tutto assimilabili a quelli offerti dall'opposizione esperibile in sede di indagini, si è sostenuto che analoga *chance* dovrebbe offrirsi all'interessato, avverso il provvedimento adottato dal

---

9. Posizione espressa da Cass., Sez. II, 24 gennaio 2011, n. 2282, Rv. 249486; Cass., Sez. I, 14 febbraio 2001, n. 12546, *ivi*, 221076 e da Cass., Sez. II, 11 novembre 1997, n. 5163, *ivi*, 209017, ove si fa notare come dalla soluzione adottata non discenda peraltro alcun pregiudizio per l'istante, «in quanto, all'esito dell'udienza preliminare, potrà essere chiamato a provvedere sulla richiesta il giudice del processo o quello dell'esecuzione, ovvero lo stesso g.i.p. qualora pronunci sentenza di non luogo a procedere».

10. Si collocano in tale filone maggioritario, oltre a Cass., Sez. un., 31 gennaio 2008, Eboli, Rv. 238507, Cass., Sez. III, 7 settembre 2021, n. 40789, *ivi*, 282405; Cass., Sez. I, 1 aprile 2021, n. 21356, *ivi*, 281370 (in tema di rigetto d'istanza di dissequestro adottato dal giudice per le indagini preliminari, dopo il decreto che dispone il giudizio immediato, ma in costanza del decorso del termine di cui all'art. 458, co. 1 c.p.p.); Cass., Sez. VI, 24 marzo 2021, n. 16801, *ivi*, 281114 (con riferimento al diniego di dissequestro disposto dal giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio abbreviato); Cass., Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 11489, *ivi*, 262979 (relativamente al rigetto disposto dal giudice per le indagini preliminari, a udienza preliminare fissata, ma non ancora iniziata); Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 18814, *ivi*, 256473; Cass., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 33695, *ivi*, 244908; Cass., Sez. V, 23 marzo 1995, Marano, in *Cass. Pen.*, 1996, 267, con nota dello scrivente, *In tema di sequestro penale di libretti bancari, titoli di Stato e conti correnti*; Cass., Sez. VI, 10 gennaio 1995, Frati, Rv. 200887; Cass., Sez. I, 12 ottobre 1994, Turchetta, *ivi*, 2000065; Cass., Sez. V, 17 giugno 1993, Magnini, in *Giust. pen.*, 1993, III, 578.

11. Convergono in tal senso Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 3167, Rv. 282745; Cass., Sez. VI, 13 novembre 2019, n. 46141, *ivi*, 277389; Cass., Sez. III, 29 gennaio 2008, n. 4554, *ivi*, 238820.

giudice dell'udienza preliminare<sup>12</sup>. In virtù di siffatta, tendenziale simmetria, la reiezione dell'istanza di dissequestro, deliberata in detta fase, sarebbe ricorribile per cassazione, non diversamente dal corrispondente *decisum* assunto nelle indagini preliminari, la cui censurabilità è fatta discendere dall'art. 127 c.p.p., "a norma" del quale è trattata e decisa l'opposizione (art. 263, co. 5 c.p.p.)<sup>13</sup>.

Diverso il percorso argomentativo elaborato dal filone giurisprudenziale propenso a risolvere la questione nell'alveo del gravame di cui all'art. 322-bis c.p.p. A sostegno di siffatta lettura si sottolinea, in particolare, l'identità degli effetti riconducibili al sequestro probatorio e a quello preventivo: invero, se identica è la compressione del diritto di proprietà o di godimento, illogica sarebbe ogni disparità di tutela giurisdizionale nei confronti di provvedimenti che, al di là della diversa funzione, incidono sulle stesse posizioni giuridiche soggettive. Su queste premesse, si ritiene che l'appello meglio si presti del ricorso per cassazione ad assicurare pari tutela all'oggetto della misura ablativa, quale ne sia la natura.

Orbene, è a fronte del contrasto giurisprudenziale testé rappresentato che la Sezione remittente – scartata la soluzione ostativa a qualsivoglia rimedio, quale corollario del canone di tassatività delle impugnazioni – chiama il Supremo Collegio, nella sua compagine allargata, a decidere se avverso il diniego di dissequestro di beni precedentemente assoggettati a vincolo reale *ex artt. 253 ss.*

---

12. In tal senso, da ultimo, Cass., Sez. III, 7 settembre 2021, n. 40789, cit. e, in precedenza Cass., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 33695, cit.

13. Va per completezza rammentato come, nell'affermare la ricorribilità per cassazione, la giurisprudenza si fosse ulteriormente divisa sui vizi deducibili dinanzi al Supremo Collegio. Secondo una prima chiave di lettura, imperniata sul richiamo testuale alle (sole) "forme previste dall'articolo 127" (art. 263, co. 2 c.p.p.), sarebbero state deducibili esclusivamente censure legate alla violazione del contraddittorio o ad altri profili procedurali (Cass., Sez. V, 15 febbraio 2000, Ramacci, in *Cass. Pen.*, 2001, 257, con il commento critico di PASTORE, *La «forma» e la «norma» di cui all'art. 127 c.p.p.: la differente formulazione del rinvio al procedimento camerale ai fini del ricorso per cassazione*, Cass., Sez. V, 8 gennaio 1996, Telleri, in *Cass. Pen.*, 1996, 3427, con nota parimenti critica di MENDOZA, *Sulla ricorribilità per cassazione delle ordinanze del g.i.p. emesse a seguito di opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate*). All'opposto, altro indirizzo, propenso a valorizzare il rinvio recettizio all'art. 127, ipostatizzato nel co. 5 dello stesso art. 263 (Cass., Sez. II, 27 settembre 2005, n. 34626, Rv. 232664), apriva alla deducibilità anche di motivi attinenti al provvedimento. Il contrasto fu risolto da Cass., Sez. un., 30 ottobre 2008, Manesi, in *Cass. Pen.*, 2009, 3326, con nota adesiva di SCARCELLA, *Motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto ex art. 263, comma 5, c.p.p. ed individuazione del rito camerale applicabile*, nel senso della ricorribilità a largo spettro del provvedimento reietivo dell'opposizione.

c.p.p., sia esperibile dall'interessato ricorso per cassazione o appello, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p.p.

3. *La soluzione adottata.* Con un singolare *overruling*, le Sezioni Unite scavalcano il quesito così formulato, negando

che avverso il diniego di dissequestro pronunciato dal giudice dell'udienza preliminare sia data impugnazione alcuna.

Invero, la soluzione adottata s'impenna su molteplici argomenti, come si vedrà, non parimenti persuasivi. In particolare, la confutazione dell'alternativa proposta dalla Sezione remittente si sviluppa lungo un duplice crinale: l'uno attinente all'ipotizzata applicabilità dell'appello *ex art. 322-bis* c.p.p.; l'altro relativo alla teorizzata ricorribilità per cassazione del diniego di dissequestro deliberato dal giudice dell'udienza preliminare.

Orbene, per quanto concerne l'agibilità del rimedio nel merito, il Consesso allargato individua, nell'evoluzione normativa in materia, un primo riscontro sistematico di convalida della tesi negativa. E infatti, ricostruendo la ridisegnata relazione tra pubblico ministero e giudice, in materia tanto di sequestro probatorio, quanto di sequestro preventivo, a opera della novella del 1991<sup>14</sup>, le Sezioni Unite notano come la predetta riforma abbia provveduto, in modo organico, a canalizzare le doglianze avverso i distinti provvedimenti ablatori, ora dinanzi al giudice per le indagini preliminari (mediante opposizione), ora avanti al tribunale (a mezzo di appello cautelare). Tanto premesso quanto alla genesi storico-sistematica della disciplina vigente, una lettura che assumesse di risolvere la lamentata lacuna di tutela in fase di udienza preliminare, mediante il rimedio di cui all'art. 322-*bis*, lungi dal realizzare una mera operazione d'interpretazione analogica, porrebbe in essere - secondo il Consesso allargato - una «vera e propria interpretazione “*contra legem*”». Il rilievo è degno di nota, perché marca - a parità di epilogo negativo - il diverso itinerario argomentativo elaborato in questa sede, rispetto al più risalente orientamento giurisprudenziale, essenzialmente imperniato sul principio di tassatività delle impugnazioni come ostacolo a qualsiasi impiego dell'analogia<sup>15</sup>. In particolare, in questa nuova prospettiva, di analogia o d'interpretazione estensiva non si po-

---

14. Si tratta del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, intervenuto in materia di sequestri con diverse disposizioni. Se ne legga il commento di SELVAGGI, sub *artt. 263, 321, 322-bis c.p.p.*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, I agg., Torino, 1993, rispettivamente 109, 223 e 233.

15. Per i relativi riferimenti, si rinvia alla giurisprudenza citata, *supra*, alla nota 9.

trebbe neppure parlare, atteso che una supplenza attribuita all'art. 322-*bis* integrerebbe semplicemente un'infedeltà del giudice al dato letterale, lesiva del canone costituzionale di legalità processuale. Ancora, a ulteriore suffragio del proprio indirizzo, le Sezioni Unite sottolineano come un'applicazione del gravame, previsto *per tabulas* esclusivamente in materia di sequestro preventivo, al distinto mezzo ablatorio di matrice probatoria, ne implicherebbe l'arbitraria omologazione, a dispetto, ancora una volta, di un dettato codicistico che tratta i due istituti come autonomi, per presupposti e finalità.

Quanto all'alternativa della ricorribilità per cassazione del diniego di dissequestro in udienza preliminare, le Sezioni Unite ne escludono parimenti la percorribilità, sulla base di un approccio ermeneutico non dissimile da quello praticato sul fronte dell'appello. E invero, anche a voler trascurare la profonda differenza strutturale tra decisione del giudice per le indagini preliminari sull'opposizione al diniego di dissequestro del pubblico ministero - provvedimento, quello sì, passibile di censura in sede di legittimità - e corrispondente ordinanza reieffiva, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, è ancora una volta il dato normativo, ipostatizzato negli artt. 568, co. 2 e 586, co. 3 c.p.p., a inibire, secondo il Supremo Consesso, ogni epilogo in termini di tutela per analogia. Né - si ha cura di sottolineare - varrebbe invocare l'art. 111, co. 7 Cost., la cui portata di garanzia è circoscritta, non diversamente dalle due predette disposizioni, a sentenze e provvedimenti sulla libertà personale.

Ed è qui che il percorso argomentativo della Corte si concentra su una serie di elementi sistematici controintuitivi, suscettibili, nell'ottica coltivata, di convalidare definitivamente la soluzione ostativa sposata. In particolare, militerebbe a sostegno di quest'ultima una serie di fattispecie per le quali il codice di rito non ha previsto rimedio alcuno a un epilogo decisivo sfavorevole per il soggetto istante. Al proposito, la Corte menziona il provvedimento con il quale il giudice respinga la richiesta di proroga delle indagini preliminari<sup>16</sup>, quella d'incidente probatorio<sup>17</sup> o quella di riapertura delle indagini a seguito di

---

16. Viene citata, al proposito, l'ormai risalente pronuncia di Cass., Sez. un., 6 novembre 1992, Bernini, in *Cass. Pen.*, 1993, 520. Per un quadro organico degli indirizzi giurisprudenziali maturati nel tempo, in senso sostanzialmente adesivo, nonché del relativo dibattito dottrinale, da ultimo, ALONZI, sub *art. 406 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*<sup>6</sup>, a cura di Giarda-Spangher, vol. II, Milano, 2023, 2679.

17. La giurisprudenza maggioritaria è, sul punto, convergente, con argomenti - merita notare - non lontani da quelli utilizzati nella sentenza qui in esame. Per una panoramica, da ultimo e per tutti, SAU,



archiviazione<sup>18</sup>: una casistica accomunata, nelle parole dei giudici di legittimità, non già da un'effettiva lacuna di tutela, quanto dal differimento o dalla previsione di strumenti alternativi, «che, da un lato, non lasciano privi di tutela i legittimi interessi dell'imputato e le prerogative del pubblico ministero, dall'altro garantiscono la snellezza della procedura e la speditezza del processo». Sotto quest'ultimo profilo, del resto, la disfunzionalità del riconoscimento dell'immediata ricorribilità per cassazione del diniego di dissequestro disposto in udienza preliminare emergerebbe in tutta la sua evidenza dall'eventuale retrocessione del rito, in caso di annullamento con rinvio, a una fase potenzialmente già conclusasi: con la conseguenza paradossale che, in tal caso, «a decidere della sorte di un bene sequestrato non sarebbe il giudice che procede [...] bensì il giudice della fase precedente il quale, tra l'altro, sarebbe chiamato a decidere sulla base di un quadro che ormai potrebbe essersi arricchito di ulteriori evenienze probatorie a lui ignote».

In altre parole, ciò che conta è che la tutela del diritto di proprietà, compreso dal provvedimento ablatorio, sia in qualche misura assicurata: il che non implica, secondo la Cassazione, una generalizzata giustiziabilità di quest'ultimo. Assunto a premessa, del resto, che né la Costituzione, né le fonti europee sovraordinate riconoscono un diritto universale al doppio grado di giurisdizione, la mancata previsione di un rimedio avverso il diniego di dissequestro da parte del giudice dell'udienza preliminare non integra alcun *vulnus* a diritti fondamentali. Prova ne sia, nelle parole conclusive della Corte regolatrice, che la disciplina vigente «non priva l'interessato della facoltà di reiterare la richiesta nelle successive fasi del giudizio di merito».

4. *Qualche osservazione critica a margine.* Così ripercorso il tracciato argomentativo delle Sezioni Unite, va indubbiamente riconosciuto ai giudici di legittimità un certo scrupolo metodologico, reso evidente dalla ricerca d'indici logico-sistematici a suffragio della inoppugnabilità del diniego di dissequestro pronunciato dal giudice dell'udienza preliminare. Si vuol dire che, senza far leva *sic et simpliciter* sul principio di tassatività delle impugnazioni, il Supre-

---

sub art. 398 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*<sup>6</sup>, a cura di Giarda-Spangher, vol. II, Milano, 2023, 2581, cui si rinvia anche per una rassegna delle diverse posizioni dottrinali.

18. Anche su questo fronte la giurisprudenza è compatta in senso negativo: per una rassegna al riguardo, cfr. LA REGINA, sub art. 414 c.p.p., *Codice di procedura penale commentato*<sup>6</sup>, a cura di Giarda-Spangher, vol. II, Milano, 2023, 2863.

mo Collegio si è intrattenuto, da un canto, sulla disciplina organica dei sequestri, nel suo progressivo divenire, fino a trarne supposti elementi di conferma alla soluzione ostativa coltivata; dall'altro, ha inteso marcare i confini del corretto magistero interpretativo – laddove si misuri con analogia o lettura estensiva – in armonia con i presidi di legalità processuale. Sotto quest'ultimo profilo, pur nella consapevolezza di una certa evanescenza, connaturale alle nozioni in discorso, non può che apprezzarsi il richiamo al distinto ruolo di legislatore e giudice, con la sottolineatura – si sarebbe detto lapalissiana, un tempo – della non sovrapponibilità tra fonte legale e formante giurisprudenziale<sup>19</sup>. Senonché, venendo al merito degli argomenti, gli arresti della Suprema Corte risultano meno persuasivi. In particolare, lo sforzo ermeneutico diretto a dimostrare che l'omessa previsione di alcun rimedio, in udienza preliminare, avverso il diniego di dissequestro, risponderebbe a un'autonoma *ratio*, non pare supportato da indici adeguatamente conducenti. Non convince, andando per ordine, l'argomento storico-sistematico, utilizzato soprattutto in relazione alla novella del 1991. Che l'intervento in parola abbia ridisegnato *in parte qua* il sistema delle impugnazioni in tema di sequestri è fuori discussione: altro, però, è assumere che il correlativo silenzio sul versante dell'udienza preliminare esprima una scelta consapevole del legislatore<sup>20</sup>. Dopo tutto, a sbarrare la strada ai tentativi di colmare la lacuna in via analogica, giocando ora sull'appello cautelare *ex art. 322-bis* c.p.p., ora sul ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 263 e 127 c.p.p., sarebbe bastato il principio di tassatività delle impugnazioni, codificato nell'art. 568, co. 1 c.p.p.<sup>21</sup>.

---

19. Il tema ha dimensioni evidentemente soverchie a questa trattazione e chiama in causa quel complesso fenomeno, qualificato dagli osservatori, con recenti neologismi, “giudiziarizzazione” o “giuristocrazia”: per tutti, si rinvia all'acuta analisi critica di CECCHI, *La motivazione rafforzata del provvedimento*, Milano, 2021, 31 ss.

20. Valga, a conferma della nostra obiezione, l'assenza di qualsivoglia indice in tal senso nella *Relazione al Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, recante «Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate»*, in *Doc. giust.*, 1991, 3, 262 ss.

21. Difficile non convenire sul fatto che «l'art. 568, 1° co., c.p.p. [ripropone], in materia di impugnabilità c.d. oggettiva, il previgente canone di tassatività delle impugnazioni, in base al quale l'*an* e il *quomodo* dei rimedi contro i provvedimenti del giudice è previsto espressamente dalla legge, non ammettendosi in materia il ricorso all'analogia» (in questi termini, icasticamente, VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, vol. I, Torino, 1998, 194). Già in precedenza, CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1990, 640, trattando della disposizione in parola, aveva avvertito come «mancando norme ad hoc, l'impugnabilità non è arguibile dal caso simile».

E del resto, proprio sul piano dell'indagine di carattere sistematico, non mancano indici di segno opposto alla tesi fatta propria dalle Sezioni Unite. Si allude, in particolare, all'art. 262, co. 1 c.p.p., che stabilisce, in virtù di un generale principio di *favor restitutionis*, la reintegrazione dell'avente diritto nella disponibilità del bene sequestrato. E invero, non si è mancato di notare come tale adempimento, proprio in ragione della gerarchia insita nel principio, debba intendersi immediato<sup>22</sup>: donde il dubbio che il silenzio del codificatore sul versante dell'udienza preliminare sia figlio più di una lacuna nel *drafting* legislativo che di una scelta consapevole. Quanto poi alle distinte fattispecie in rapporto alle quali il codice di rito non ha previsto rimedio alcuno a un epilogo decisorio sfavorevole per il soggetto istante, è appena il caso di notare che si tratta d'istituti estranei alla materia che qui interessa: donde l'inconferenza del relativo regime, in chiave sistematica, a fini di giustificazione della inoppugnabilità del diniego di dissequestro. Basterebbe, al riguardo, evocare la distinta trama di principi sottesa ai predetti istituti, in ragione del distinto finalismo degli stessi.

A questo proposito, non sfuggirà come, proprio su questo terreno, il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si faccia più accidentato. Converrà, sul punto, avvalersi del duplice registro entro il quale i principi qui implicati possono ripartirsi: da un lato, le posizioni soggettive oggetto di tutela a livello sovraordinato; dall'altro le garanzie, in termini di tecnica del processo, preposte a relativo presidio. Ebbene, in estrema sintesi, il ragionamento del Consesso allargato è il seguente: riconosciuta, nel diritto di proprietà, la posizione costituzionalmente e convenzionalmente oggetto di tutela, la correlata strumentazione processuale deve ritenersi adeguata, sol che conferisca all'interessato l'accesso al giudice, non già a un doppio livello di giurisdizione<sup>23</sup>.

Ora, una prima riserva investe, a nostro avviso, l'individuazione, nel solo diritto di proprietà di cui agli artt. 42 Cost. e 1 Prot. n. 1 C.E.D.U., la posizione

---

22. In termini di automatismo si esprime unanime la dottrina: tra gli altri, MONTONE, voce *Sequestro penale*, cit., 262 e TRANCHINA, voce *Sequestro. II Sequestro penale*, in *Enc. giur.*, vol. XXVIII, Roma, 1992, 9. L'argomento è valorizzato, in giurisprudenza, da Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 3167, cit., e Cass., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 33695, cit.

23. Nelle parole conclusive delle Sezioni unite: «La mancata previsione della possibilità di impugnare il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che rigetta la richiesta di restituzione del bene sequestrato non è, perciò, contraria alla Costituzione, alla Convenzione EDU e alla Carta di Nizza, in quanto non priva l'interessato della facoltà di reiterare la richiesta nelle successive fasi del giudizio di merito».

soggettiva passibile di tutela<sup>24</sup>. Una più attenta ricognizione della materia si sarebbe dovuta misurare, infatti, con l'ulteriore e distinto piano della libertà d'iniziativa economica, autonomamente riconosciuta dall'art. 41 Cost. e parimenti suscettibile di entrare in tensione con i provvedimenti ablatori adottati dall'autorità giudiziaria<sup>25</sup>. Così ricostruito, lo spettro dei diritti fondamentali, suscettibili di compressione, avrebbe forse potuto indurre a una maggiore sensibilità sul versante delle garanzie processuali, o, per lo meno, su quello della problematica frizione che si registra tra il lamentato vuoto di tutela in fase di udienza preliminare e lo sbarramento formalmente opposto dalla tassatività delle impugnazioni. Su queste premesse, dunque, il punto non sta tanto nell'attardarsi sui margini di copertura al caso del doppio grado di giurisdizione<sup>26</sup>, quanto nell'interrogarsi sulla compatibilità costituzionale, in termini di ragionevolezza, di un assetto codicistico che, senza logica alcuna, discrimina l'interessato alle restituzioni, raggiunto da un provvedimento a sé sfavorevole, nella fase dell'udienza preliminare, rispetto ai restanti stati e gradi del procedimento. In questa ineludibile constatazione e nel rinvio al Giudice delle leggi che avrebbe dovuto seguirne sta, a nostro avviso, la vera occasione perduta dalla Suprema Corte, nella pronuncia in esame<sup>27</sup>.

FRANCESCO PERONI

---

24. Un'approfondita ricostruzione dell'ordito sovraordinato, inclusivo delle fonti sovranazionali europee e internazionali, in tema di diritto di proprietà, si legge in BELFIORE, *Il sequestro preventivo*, cit., 36 ss., mentre uno specifico *focus* sulla giurisprudenza europea in tema è rinvenibile in MAUGERI, *La tutela della proprietà nella C.E.D.U. e la giurisprudenza della Corte europea in tema di confisca*, in *Sequestro e confisca*, a cura di Montagna, Torino, 2017, 3.

25. L'inclusione del diritto in parola tra quelli potenzialmente interessati da misure reali è universalmente condivisa: tra i contributi più recenti, GUIDO, *Il sequestro preventivo penale tra principi costituzionali e vincoli sovranazionali*, Napoli, 2020, 21 ss., cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento bibliografico.

26. Per non dire di quali complessità, in generale, tale interrogativo è latore: si legga, da ultimo, la raffinata analisi di AIUTI, *Contributo allo studio dell'appello penale*, Torino, 2023, 105 ss.

27. È appena il caso di ricordare come manchi, a oggi, un responso al riguardo da parte della Corte costituzionale, posto che, negli unici due casi in cui il Giudice delle leggi è stato investito della questione, si è espresso in termini d'inammissibilità, senza entrare nel merito (cfr., *supra*, nota 7).